


Città metropolitana di Venezia



STATUTO

Venezia, lì

tra pochi giorni, con l'elezione del Consiglio, la Città metropolitana di Venezia subentrerà all'omonima Provincia e la gestione commissariale affidatami cesserà, con piena espansione della rappresentanza prevista dalla legge.

Sento perciò il dovere, morale oltre che d'ufficio, avvicinandosi la conclusione di tale intenso ed emozionante rapporto con l'istituzione che ho avuto l'onore di guidare, di accompagnare il passaggio alla nuova Città metropolitana con una proposta comprensiva del suo Statuto e di un possibile futuro assetto organizzativo.

Il documento che Le consegno è stato elaborato grazie al contributo di tutta la dirigenza dell'Ente, frutto quindi della professionalità ed esperienza di coloro che hanno "governato" la Provincia di Venezia sino ad oggi e che si sono impegnati, sulla base proprio della loro esperienza, a progettare una struttura adeguata alla nuova vocazione strategica assegnata alle Città metropolitane dalla recente riforma che le ha istituite.

Il lavoro svolto non ha alcuna presunzione di essere completo né esaustivo di tutti gli aspetti che la Carta fondamentale del costituendo Ente dovrebbe possedere. Esso, al contrario, si offre quale base di supporto alla visione e conseguente missione dei nuovi e legittimi amministratori ed è precisamente con questo spirito di servizio che ci onoriamo di offrirlo alla Sua attenzione.

Ovviamente esso non contiene quegli aspetti che implicano una scelta più "politica" quale, ad esempio, la possibilità di effettuare elezioni dirette per eleggere i propri organi.

Nel rinnovare i miei più fervidi auguri per una nuova stagione di fecondo e proficuo lavoro a favore del territorio e dei cittadini metropolitani tutti, mi è gradita l'occasione per

Cesare Castelli

Egregio
Arch. Luigi Brugnaro
Sindaco di VENEZIA

PROPOSTA DI STATUTO

Il presente documento è stato redatto, curato graficamente, impaginato e stampato esclusivamente con il contributo di personale, mezzi e materiali della Provincia, senza alcun costo aggiuntivo.

INDICE

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E VALORI DI RIFERIMENTO

CAPO I – ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 La Città metropolitana di Venezia
- Art. 2 Territorio e sede
- Art. 3 Stemma e gonfalone

CAPO II – VALORI DI RIFERIMENTO

- Art. 4 Integrazione europea ed internazionale
- Art. 5 Sussidiarietà
- Art. 6 Legalità, sicurezza e trasparenza
- Art. 7 Pari opportunità ed integrazione
- Art. 8 Partecipazione popolare
- Art. 9 Tutela dell'ambiente
- Art. 10 Cittadinanza digitale

TITOLO II FUNZIONI E STRUMENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

- Art. 11 Funzioni e specificità
- Art. 12 Pianificazione strategica
- Art. 13 Pianificazione territoriale generale e di coordinamento
- Art. 14 Pianificazione settoriale
- Art. 15 Organizzazione e governo dei servizi pubblici

TITOLO III ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 16 Organi di governo
- Art. 17 Organi di controllo e garanzia
- Art. 18 Organismi consultivi della Città metropolitana

CAPO II – IL CONSIGLIO METROPOLITANO

- Art. 19 Composizione e durata in carica del Consiglio
- Art. 20 Funzionamento del Consiglio
- Art. 21 Attribuzioni del Consiglio metropolitano
- Art. 22 Assunzione dei poteri del Consiglio in via d'urgenza
- Art. 23 Diritti e doveri dei consiglieri metropolitani

CAPO III – SINDACO/A METROPOLITANO/A

- Art. 24 Il/la Sindaco/a metropolitano/a
- Art. 25 Il/la Vice Sindaco/a
- Art. 26 I consiglieri e le consigliere delegati/e

CAPO IV – CONFERENZA METROPOLITANA

- Art. 27 La Conferenza metropolitana

TITOLO IV DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA CITTÀ METROPOLITANA E COMUNI

CAPO I – RAPPORTI TRA CITTÀ METROPOLITANA E COMUNI RICOMPRESI NELL'AREA

- Art. 28 Assistenza e collaborazione tecnico – amministrativa
- Art. 29 Delega di funzioni tra Città metropolitana e Comuni
- Art. 30 Istituzione di uffici metropolitani presso i Comuni e avvalimento di uffici e personale tra Città metropolitana e Comuni
- Art. 31 Risoluzione e recesso dagli accordi, dalle convenzioni e dalle altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e Comuni

CAPO II – ACCORDI TRA CITTÀ METROPOLITANA E COMUNI ESTERNI AL SUO TERRITORIO

- Art. 32 Accordi esterni

TITOLO V ISTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD AGENZIE, SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

- Art. 33 Istituzione e partecipazione in controllo ad agenzie, società ed altri enti
- Art. 34 Designazione, nomina e revoca dei rappresentanti della Città metropolitana

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Art. 35 Principi e criteri organizzativi
- Art. 36 Segretario generale
- Art. 37 Direttore generale
- Art. 38 Dirigenti ed altri responsabili

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 39 Approvazione e revisione dello Statuto
- Art. 40 Entrata in vigore

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E VALORI DI RIFERIMENTO

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

La Città metropolitana di Venezia

1. La Città metropolitana di Venezia è ente territoriale di ¹area vasta, con ²autonomia statutaria, normativa, amministrativa, organizzativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal proprio Statuto.
2. La Città metropolitana ³rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, ne cura gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo.
3. La Città metropolitana ⁴armonizza la propria attività con quella dello Stato, della Regione e dei Comuni, singoli o associati, in conformità ai ⁵principi di sussidiarietà, differenziazione, solidarietà, adeguatezza e leale collaborazione.

ART. 2

Territorio e sede

1. Il territorio della Città metropolitana coincide con il territorio dei Comuni che sono in essa ricompresi secondo la Costituzione e la ¹legge.
2. Le variazioni del territorio metropolitano avvengono secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge dello Stato. La Città metropolitana persegue l'²estensione del proprio territorio ai Comuni confinanti, ove funzionale alle reciproche strategie di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita dei rispettivi cittadini.
3. La Città metropolitana ha la propria sede ³principale e legale nel territorio del Comune capoluogo.
4. La Città metropolitana può essere articolata, per l'ottimale svolgimento di determinate funzioni e tenuto conto delle specificità territoriali, in una o più ⁴zone omogenee, come consentito dalla legge, ricercando la ⁵coincidenza dei relativi confini con quelli delle Unioni dei Comuni e di ogni altra forma di esercizio associato di funzioni e servizi.

¹ Si segnala la caratterizzazione quale ente di "area vasta", conforme al disegno legislativo di riforma costituzionale, attualmente in discussione al Parlamento, oltre che allo spirito della vigente normativa.

² La disposizione riprende la classica ripartizione dell'autonomia propria degli enti territoriali di rango costituzionale.

³ Vedasi art. 5 Costituzione: nella Città metropolitana coesiste la visione sia di ente esponenziale di una comunità autonoma che di ente sommatoria di altre comunità autonome (i Comuni) quale soggetto istituzionale territorialmente e funzionalmente idoneo a costituirne la sintesi.

⁴ Il termine "armonizza", pur non essendo "tecnico", consente di rappresentare l'azione istituzionale della Città metropolitana, più che in un ambito di preordinazione/subordinazione gerarchica con gli altri enti territoriali, piuttosto in un contesto di sviluppo collaborativo nell'esercizio delle attribuzioni di legge.

⁵ Sono richiamati i fondamentali principi cui la legge n. 56/2014 si è ispirata nel prevedere la riforma dell'ente di area vasta.

¹ Intendasi sia la legge dello Stato che della Regione, che pure interviene nel processo di ridefinizione dei confini, come delineato dalla Costituzione.

² Si esplicita una "vision" chiaramente espansiva, frutto della consapevolezza che i confini amministrativi della Città metropolitana non sembrano corrispondere con quelli funzionali (come dimostrato da consolidati studi e ricerche, realizzati anche di recente) che si basano invece sulle relazioni economico-sociali tra i territori, sulle possibili sinergie e potenzialità attrattive di risorse ed investimenti, nonché sull'ottimale ambito di programmazione dei servizi di rete nel contesto veneto. Si dettano dunque le premesse di principio affinché i confini della Città metropolitana trovino un più razionale assetto. Tali premesse trovano sviluppo più concreto all'art. 15, comma 4, e all'art. 32, comma 4.

³ L'individuazione della sede principale nel capoluogo sottende la possibilità di diverse sedi nelle altre zone del territorio.

⁴ Disposizione ai sensi dell'art 1, comma 11, lettera c) della legge n. 56/2014, in applicazione del principio di differenziazione di cui all'art 1, comma 3, dello Statuto, finalizzata quindi alla valorizzazione di specificità territoriali e di specifiche funzioni presenti a livello inter-comunale. Vedi anche le diverse modalità di costituzione previste dallo Statuto all'art 21, comma 1, lettera f) e all'art 27, comma 8, lettera d), a seconda dell'intesa o meno con la Regione.

5. Le zone omogenee sono istituite ⁵previa deliberazione dei Consigli dei Comuni che intendono farvi parte, ove vengano concordemente riconosciute e rivendicate le specificità che ne accomunano il territorio, le funzioni che utilmente potrebbero essere loro delegate dalla Città metropolitana sulla base delle medesime specificità e le modalità di rappresentanza e relazione richieste presso gli organi della Città metropolitana.
6. Le determinazioni della Città metropolitana istitutive delle zone omogenee, nei limiti in cui siano difformi dalla proposta costitutiva formulata ai sensi del precedente comma, richiedono la successiva ⁶adesione dei Consigli di tutti i Comuni interessati.

ART. 3

Stemma e Gonfalone

1. La Città metropolitana ha un proprio stemma e gonfalone, stabiliti dal Consiglio metropolitano, che ne regolamenta l'utilizzo.
2. Lo stemma ed il gonfalone sono configurati in modo da ¹rappresentare l'intero territorio metropolitano.

CAPO II

¹Valori di riferimento

ART. 4

Integrazione europea ed internazionale

1. La Città metropolitana concorre al processo di integrazione europea e cura i rapporti internazionali utili al suo sviluppo economico, sociale, culturale ed alla salvaguardia del proprio territorio. A tal fine:
 - a. favorisce e realizza forme di relazioni costanti e strutturate con le altre aree metropolitane italiane, europee e del mondo;
 - b. promuove, raccoglie ed indirizza a favore del proprio ¹territorio la progettualità ed i finanziamenti dell'Unione Europea e degli altri organismi internazionali.
2. Ai fini di cui ai precedenti commi, la Città metropolitana può promuovere e costituire con ²associazioni di categoria, università ed altri enti, sia pubblici che privati, apposite strutture operative, regolate da convenzione.

⁵ L'orientamento alla coincidenza dei vari possibili livelli di esercizio di funzioni amministrative nello stesso ambito territoriale viene ritenuto fattore essenziale di semplificazione e facilitazione.

⁶ Si ritiene necessario caratterizzare l'istituzione delle zone omogenee sulla base di un processo altamente partecipativo e condiviso, non solo in quanto ritenuto conforme ai principi ispiratori della legge 56 declinati al precedente art. 1, ma anche in quanto ritenuto a più alta probabilità di successo e funzionamento.

¹ L'identificazione della Città metropolitana come entità ulteriore rispetto al suo capoluogo va ricercata pure nella rappresentazione grafica ("marchio"): la sintesi territoriale, certamente non semplice, può costituire un primo percorso di dialogo e confronto tra singole realtà e facilitare il superamento di particolarismi.

¹ Trattasi dei valori ritenuti maggiormente impattanti sulle competenze della Città Metropolitana. Ovviamente non si escludono ulteriori inserimenti a seconda degli orientamenti e convinzioni, anche se nel testo dello Statuto dovrebbero trovare posto solo quelli universalmente riconoscibili o ritenuti irrinunciabili.

¹ La forza attrattiva del capoluogo va declinata a beneficio dell'intero territorio, onde garantirne l'equilibrio e la reciprocità delle occasioni di sviluppo economico-sociale. Trattasi di declinazione del principio di solidarietà di cui all'art 1, comma 3, dello Statuto.

² Si passa dalle consuete forme di consultazione del privato, a forme attive di collaborazione, che vengono valorizzate anche agli artt: 5, comma 2, lettere b e c; 6, comma 1; 10, comma 2; 12, commi 6 e 8, dello Statuto. Il concetto di base è che la C.M. deve fare sinergia con le migliori vocazioni ed eccellenze del proprio territorio, rompendo con nuovi schemi la tradizionale impermeabilità operativa dell'ente locale, altrimenti la crisi di risorse ne minerà le innovative potenzialità strategiche e programmatiche. La preventiva stipula di apposite convenzioni renderà trasparente il processo di composizione e condivisione dei reciproci interessi ed aspettative.

ART. 5**Sussidiarietà**

1. La Città metropolitana si ispira al principio di ¹sussidiarietà verticale, secondo il quale le attività amministrative sono svolte al livello più vicino ai cittadini, salvo essere esercitate a quello superiore per ragioni di efficacia ed efficienza. ²A tal fine, il ruolo degli enti più prossimi viene valorizzato nei modi stabiliti dal titolo IV, prevedendo:
 - a. la prestazione di assistenza e collaborazione amministrativa;
 - b. la delega di funzioni;
 - c. l'avvalimento di uffici e personale.
2. La Città metropolitana attua altresì il principio di ³sussidiarietà orizzontale secondo il quale, prima di assumere la titolarità di un'attività non afferente alle sue funzioni, verifica che non vi siano soggetti economici e sociali in grado e disponibili a svolgerle adeguatamente, nell'interesse generale e senza il concorso, almeno in parte, della spesa pubblica. A tal fine, il ruolo del settore privato viene valorizzato:
 - a. istituendo e regolamentando organismi permanenti di confronto con le organizzazioni imprenditoriali, culturali e sociali operanti nel proprio territorio;
 - b. riconoscendo ed incentivando il ⁴partenariato pubblico-privato per lo svolgimento delle proprie funzioni e la valorizzazione dei propri beni, convenzionandosi per avvalersi delle risorse e delle strutture operative delle organizzazioni imprenditoriali, culturali e sociali operanti nel proprio territorio;
 - c. riconoscendo, promuovendo e valorizzando il ruolo del volontariato, privilegiandolo quale ⁵partner, fatti salvi adeguati livelli di efficacia ed efficienza;
 - d. ⁶motivando puntualmente, tramite la comparazione delle possibili alternative, i provvedimenti con i quali viene disposto lo svolgimento di attività non direttamente attribuite alla Città metropolitana dalla legge.

ART. 6**Legalità, sicurezza e trasparenza**

1. La Città metropolitana promuove la ¹legalità e la sicurezza, sia in ambito sociale che economico, anche quali fattori di stabilità e crescita del proprio territorio. ²A tal fine sviluppa azioni e promuove accordi con gli organi preposti al presidio di tali valori e con le categorie economiche, sociali e culturali.
2. La Città metropolitana assicura, attraverso il proprio sito internet, la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni in suo possesso, contemperandola con la protezione dei dati personali ed il diritto all'oblio. ³Ove possibile, pubblica i propri dati in ⁴“formato aperto”.
3. La Città metropolitana adotta apposito regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti, ricorrendo, nell'implementazione dei propri modelli informativi, ⁵a parità di vantaggi, a soluzioni ⁶“aperte”.

¹ Principio richiamato all'art 1, comma 3, dello Statuto. Si è scelto di esplicitare il significato del principio sia per chiarezza che per renderlo ancora più cogente.

² Il secondo periodo del comma ne individua le ricadute applicative. Si ritiene che proprio quella di “servire” i Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni, rappresenti una delle vocazioni naturali della Città metropolitana. La norma, poi, consente di meglio evitare la duplicazione di funzioni e competenze e favorire il “chi fa cosa”, secondo trasparenti processi di collaborazione. Si ritiene, infine, che la sussidiarietà verticale sia possibile in entrambe le direzioni: vedi artt 29, commi 4 e 30, commi 1 e 2, dello Statuto.

³ Ut supra.

⁴ Da mera consultazione (prevista alla precedente lettera a) si passa a partnership (vedi art 4, comma 2, dello Statuto). La valorizzazione dei beni pubblici tramite l'intervento del privato sta diventando sempre più fattore indispensabile di tenuta finanziaria dell'ente pubblico, ma anche di utilizzo, con finalità di pubblico interesse, di beni altrimenti “inerti”.

⁵ Viene valorizzato il ruolo del volontariato, riconoscendolo quale soggetto attuatore di interventi pubblici e non solo a mero livello consultivo (anche in questo caso, vedi art 4, comma 2, dello Statuto).

⁶ L'applicazione del principio di sussidiarietà viene rafforzata da apposito obbligo di motivazione. Si tratta di norma dalla particolare valenza innovativa, tale da caratterizzare l'operatività dell'Ente, in termini di efficacia e modernità.

¹ Oltre che di estrema attualità, la declinazione della legalità, come valore dell'azione amministrativa della Città metropolitana, rappresenta anche obiettivo statutario da perseguire per lo sviluppo dei rapporti economico-sociali. La sicurezza del territorio, anche perché percepita come elemento di malessere ed inadeguatezza dei pubblici poteri, viene posta alla base dell'azione della Città metropolitana.

² Le modalità di azione, anche in questo caso prevedono – innovativamente – il coinvolgimento dei soggetti privati.

³ Si incentiva il ricorso a soluzioni aperte (open source), ma contemperato da valutazioni di economicità e funzionalità.

⁴ Intendesi “open data”.

⁵ Ut supra.

⁶ Intendesi “open source”

ART. 7**Pari opportunità ed integrazione**

1. La Città metropolitana persegue la parità di genere e la non discriminazione. A tal fine adotta azioni positive secondo le indicazioni del Trattato di Lisbona e della Carta dei Diritti dell'Unione Europea.
2. In particolare, la Città metropolitana:
 - a. garantisce modelli di comunicazione, di mobilità, di fruizione dei servizi e di uso del tempo volti a conciliare e a bilanciare il rapporto fra vita personale e lavorativa delle donne;
 - b. assicura la presenza di entrambi i sessi, ciascuno in una percentuale non inferiore al trenta per cento dei posti da ricoprire, in tutti gli organi collegiali non elettivi dell'ente, ivi compresi quelli degli enti e società alle quali partecipa in via maggioritaria o che da essa dipendono;
 - c. contrasta e controlla i fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promuove le pari opportunità sul territorio provinciale;
 - d. utilizza, nei propri atti fondamentali, il ¹linguaggio nel rispetto del genere, così come al titolo III dello Statuto.
3. In adesione alla Convenzione di Istanbul, la Città metropolitana adotta programmi ed azioni volte a contrastare la violenza domestica e contro le donne ed i minori, riconoscendone la natura strutturale e culturale, anche sotto forma di pubblicità discriminatoria.
4. La Città metropolitana promuove e progetta politiche ed azioni per la tutela e l'integrazione sociale di tutti i cittadini, delle minoranze, delle persone diversamente abili e dei ²profughi, ispirate a principi di equità e solidarietà, nel rispetto di quello di legalità, ed idonee ad integrarsi nei programmi europei, nazionali e regionali.

ART. 8**Partecipazione popolare**

1. La Città metropolitana ispira la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia informazione e consultazione dei Comuni, dei cittadini e degli ¹utenti, singoli o associati, del suo territorio. A tal fine il Consiglio metropolitano adotta apposito regolamento sulla partecipazione.
2. Il ²regolamento sulla partecipazione:
 - a. individua gli interventi di maggior rilevanza e le modalità in base alle quali devono essere sottoposti a consultazione preventiva dei cittadini e degli utenti, secondo il principio della massima diffusione e conduzione indipendente, ponendola quale ³presupposto per l'adozione dei relativi provvedimenti;
 - b. riconosce la possibilità per i cittadini e gli utenti di promuovere referendum consultivi ed abrogativi su atti e provvedimenti di carattere generale, individuando ⁴tassativamente le fattispecie escluse;
 - c. consente a tutti i cittadini ed agli utenti, singoli od associati, di poter rivolgere istanze, petizioni e proposte di interesse generale, prevedendo:
 - i i tempi e i modi del relativo esame;
 - ii il coinvolgimento dei presentatori nel relativo procedimento;
 - iii l'emanazione di espresso provvedimento finale recante gli esiti del procedimento.

¹ Lo Statuto riserva la redazione del solo titolo III al linguaggio nel rispetto del genere: in questo modo si ritiene, paradossalmente, che il principio risalti maggiormente rispetto ad analoga formulazione di tutto il testo. Peraltro, una prescrizione in termini assoluti potrebbe risultare troppo pesante e difficoltosa.

² Si introduce la tematica dell'immigrazione, in particolare quella connessa allo status di profugo, essendo oramai questione ineludibile, declinando il sostegno dell'integrazione con il principio di legalità.

¹ La disposizione riconosce una nuova categoria di soggetti protagonisti: gli utenti, che – soprattutto nel caso di Venezia – non corrispondono necessariamente ai soli cittadini, e che, anche allo scopo di implementarne il grado di soddisfazione, vengono considerati interlocutori privilegiati.

² Al regolamento sono rimesse anche le modalità per proporre modifiche allo Statuto, vedi art 39, comma 1, lettera d).

³ Il presupposto della consultazione a conduzione indipendente diventa cogente.

⁴ Si richiede la tassatività delle fattispecie escluse, onde evitare la possibilità di interpretazioni di comodo allorchè si presentino i singoli casi.

- d. individua modalità ed organismi di consultazione a supporto delle decisioni di carattere ⁵strategico generale, territoriale e settoriale, con il contributo delle rappresentanze degli enti pubblici, anche ⁶limitrofi, del sistema economico e produttivo e del contesto sociale e culturale del territorio.
- e. individua le modalità di informazione sulle attività e gli uffici e servizi della Città metropolitana nelle forme più articolate ed adeguate in ragione della ⁷diversità dei destinatari e delle caratteristiche del territorio.

ART. 9

Tutela dell'ambiente

1. La Città metropolitana riconosce la tutela dell' ¹ambiente, del paesaggio, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale come valore ispiratore e trasversale delle proprie azioni.
2. La Città metropolitana si conforma al principio dello sviluppo sostenibile, onde garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. ²A tal fine:
 - a. ricerca nelle dinamiche della produzione, degli stili di vita e delle trasformazioni del territorio, un equilibrato rapporto nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere;
 - b. si ispira al principio di precauzione, dell'azione preventiva e alla correzione delle azioni che dovessero rivelarsi in contrasto con quanto stabilito al precedente punto a);
 - c. persegue l'obiettivo della riduzione del consumo di suolo, anche attraverso politiche di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana;
 - d. promuove una comunità metropolitana resiliente, in armonia con l'ambiente che la ospita e tesa ad adattarsi ai cambiamenti climatici e a quelli indotti dalla riduzione delle risorse disponibili;
 - e. promuove specificamente la legalità come strumento per la tutela ambientale;
 - f. riconosce nel patrimonio ambientale un elemento caratterizzante del proprio sviluppo sociale ed economico.

ART. 10

Cittadinanza digitale

1. La Città metropolitana riconosce l'accesso alla dimensione digitale quale diritto dei cittadini, e si impegna:
 - a. ad assumere ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento di qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;
 - b. a promuovere concretamente l'implementazione delle infrastrutture digitali materiali;
 - c. ad assicurare il massimo della sicurezza della rete, con particolare riferimento alle modalità di accesso ai servizi e alla conservazione dei dati;

⁵ Vedi artt. 12, 13, 14 ed il collegamento all'art. 18 dello Statuto, che trattano della pianificazione.

⁶ Vedi art 2, comma 2, dello Statuto.

⁷ In applicazione del principio di differenziazione (art 1, comma 3, dello Statuto).

¹ Storia, tradizione e peculiarità dell'area veneziana richiedono una focalizzazione di tale valore.

² Si declina il significato di sostenibilità, al fine di renderne più cogente il valore e più certi i confini.

- d. ad attuare iniziative volte a favorire la conoscenza digitale e a contrastare e ridurre i fenomeni di “divario digitale”;
 - e. a progettare sistemi di governo e controllo basati sulla fruibilità dei dati.
2. Ai fini di cui al precedente comma, la Città metropolitana si coordina con la Regione, i Comuni e ricerca il ¹coinvolgimento delle università e dei soggetti di ricerca pubblici e privati competenti, anche attraverso accordi regolati da apposite convenzioni.

TITOLO II

FUNZIONI E STRUMENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

ART. 11

Funzioni e specificità

1. La Città metropolitana svolge le funzioni attribuite o delegate dalla legge.
2. Nell’ambito delle proprie funzioni, la Città metropolitana mira a salvaguardare, promuovere e rendere ambientalmente sostenibile lo sviluppo economico e sociale del proprio territorio, garantendone l’omogeneità pur valorizzando e tutelando le caratteristiche delle ¹singole aree. In tale contesto, la Città metropolitana pianifica l’ottimizzazione ed il decentramento dei valori derivanti dalle seguenti proprie ²specificità:
 - a. dall’inclusione di Venezia e della sua laguna nel patrimonio mondiale Unesco;
 - b. dalla legislazione speciale per Venezia;
 - c. dalle infrastrutture portuali ed aeroportuali;
 - d. dalla salvaguardia e valorizzazione del mare, delle spiagge e della laguna, oltre che dei paesaggi della bonifica e rurali;
 - e dai suoi poli e distretti produttivi;
 - f. dalla promozione del marchio internazionale di Venezia e dei suoi grandi eventi internazionali, quali la Biennale, la Mostra del Cinema e le stagioni della Fenice;
 - g. dalla valorizzazione e salvaguardia dei beni culturali, paesaggistici e degli ambiti di tutela ambientale comunitaria.

ART 12

Pianificazione strategica

1. Il Piano strategico triennale rappresenta la ¹funzione fondamentale della Città metropolitana che defi-

¹ Vedi art 4, comma 2, dello Statuto.

¹ In base al principio di differenziazione, art 1, comma 3, dello Statuto.

² Trattasi delle specificità del territorio della Provincia, da valorizzare in sede di pianificazione. Tali specificità vanno valorizzate, in particolare, nell’ambito del Piano strategico (vedi art 12, comma 1, dello Statuto). Ovviamente l’elenco potrà essere integrato in sede di dibattito politico-istituzionale, favorendo la consapevolezza delle potenzialità del territorio e dell’apporto che ogni realtà locale potrà riceverne.

¹ La pianificazione strategica è “LA” funzione fondamentale della CM. Vedi art 1, comma 44, lettera a), legge 56; di

- nisce la visione futura del suo territorio, fondando le proprie analisi e prospettive sulle vocazioni ed eccellenze che lo contraddistinguono e favorendone la competitività ed attrattività nel rispetto della sua tradizione storico-culturale.
2. Il Piano strategico si basa su appropriati ed accertati dati conoscitivi e definisce gli obiettivi settoriali e trasversali di impatto sull'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le modalità di attuazione, le risorse stimate necessarie al loro perseguimento, i soggetti responsabili, i tempi ed il metodo di verifica della loro attuazione.
 3. Il Piano strategico ricerca compatibilità e sinergie con la ²programmazione regionale, con particolare riferimento alle funzioni conferite in sede di riordino. Allo scopo, in tutto od in parte, può essere concertato con la Regione e contenere condivisi documenti di conciliazione.
 4. Il Piano strategico costituisce ³atto di indirizzo vincolante per l'attività della Città metropolitana e dei Comuni. Qualora non ottenga il parere favorevole della Conferenza metropolitana con i ³voti rappresentanti almeno un terzo dei Comuni e della maggioranza della popolazione complessivamente residente, deve essere approvato dai due terzi dei componenti del Consiglio metropolitano, escluso il Sindaco.
 5. Il mancato ⁴necessario adeguamento della pianificazione dei Comuni agli obiettivi del Piano strategico comporta l'esclusione dagli interventi e finanziamenti ivi previsti.
 6. Per la redazione ed aggiornamento del Piano strategico e della connessa pianificazione di settore, possono essere costituite, ⁵con le università, le associazioni di categoria e gli istituti di ricerca, strutture di co-progettazione regolamentate da apposita convenzione.
 7. Il Piano strategico viene approvato annualmente, a scorrimento, ed è articolato in ⁶linee di programma per il raggiungimento di obiettivi di medio e lungo termine, tra cui quelli di riferimento per:
 - a. la ⁷strutturazione funzionale ed organizzativa della Città metropolitana per il conseguimento degli obiettivi di pianificazione strategica;
 - b. la pianificazione territoriale generale e di coordinamento;
 - c. la gestione integrata dei servizi pubblici;
 - d. le politiche di promozione della legalità, sicurezza e trasparenza;
 - e. le politiche di salvaguardia e sostenibilità ambientali;
 - f. le politiche a favore delle attività produttive;
 - g. le politiche afferenti la cultura ed il turismo;
 - h. le politiche di sviluppo e razionalizzazione dell'offerta formativa scolastica;
 - i. le politiche per il miglioramento della qualità della vita,⁸ la salvaguardia dell'occupazione, l'inclusione sociale e la tutela del diritto alla salute, attraverso l'individuazione di ⁹Livelli Essenziali di Assistenza ¹⁰condivisi e compartecipati.
 8. Le linee di programma del Piano strategico possono essere supportate da specifica progettazione, qualora venga assistita dall'individuazione e sostenibilità delle relative ¹¹fonti di finanziamento. Possono essere altresì supportate da ¹²accordi programmatici e di partenariato con soggetti pubblici e privati interessati alla loro attuazione.
 9. Il Piano strategico è presentato dal Sindaco metropolitano al Consiglio almeno 20 giorni prima della seduta fissata per la sua adozione; una volta adottato dal Consiglio, viene sottoposto al parere della Conferenza metropolitana almeno 20 giorni prima della relativa seduta, per essere poi definitivamente approvato ed ¹³integralmente pubblicato.

verse disposizioni dello Statuto riconoscono questa centralità; vedi art 13, comma 2; art 14, comma 1; art 15, comma 4; art 24, comma 2; art 33, comma 1, lettera a); art 35, comma 1, lettera b), punto i); art 37, commi 1 e 5. I modelli stranieri dimostrano che successo e sviluppo di un territorio si conseguono in base ad attrattività e competitività fornite dalle sue vocazioni (leggi anche specificità di cui al precedente articolo) ed eccellenze.

² *È necessario porre il tema dei rapporti con la Regione, altro ente titolare di funzioni pianificatorie sullo stesso territorio, e declinarlo in termini collaborativi.*

³ *Attraverso la maggioranza qualificata della Conferenza si vuole far assumere al Piano strategico valore paranormativo, rafforzandone la valenza nei confronti degli enti locali, la cui autonomia è costituzionalmente garantita.*

⁴ *Anche questo comma mira a rendere cogente il Piano nei confronti dei Comuni; si segnala tuttavia che l'adeguamento è richiesto solo ove necessario alla realizzazione degli obiettivi di piano. In buona sostanza, le forme di incentivazione e collaborazione operativa poste in essere dalla CM, privilegiano i comuni che ne condividono le strategie.*

⁵ *Vedi art 4, comma 2, dello Statuto.*

⁶ *Si parla di linee di programma, superando il concetto di programmazione per progetti: ciò consente di essere più flessibili e rendere meno impattante il tema del rapporto con l'azione propria dei Comuni.*

⁷ *Lo Statuto articola la propria organizzazione con particolare attenzione alla programmazione strategica (vedi Ufficio di Piano, art 35, comma 1, lettera b).*

⁸ *Da valutare con attenzione, in quanto ambiti non strettamente rientranti nelle funzioni fondamentali della Città metropolitana.*

⁹ *I L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione.*

¹⁰ *In applicazione del principio di solidarietà, vedi art 1, comma 3, dello Statuto.*

¹¹ *Il Piano integra le proprie linee di programma con puntuale progettazione solo in presenza di adeguati finanziamenti, al fine di evitare la predisposizione di un ennesimo "libro dei sogni".*

¹² *Proprio perché il Piano è principale occasione di confronto con gli altri enti, ma, soprattutto con le strutture di ricerca, le categorie economiche e sociali e i soggetti imprenditoriali, può costituire l'occasione per creare una visione condivisa del nostro territorio e del suo sviluppo in ambito europeo, come previsto dall'art 4, comma 2, dello Statuto.*

¹³ *Si segnala l'obbligo di pubblicazione integrale, stante la sua natura di atto amministrativo cogente, direttamente lesivo di interessi ed autonomamente impugnabile.*

10. In caso di motivata urgenza, il Consiglio metropolitano può approvare singoli progetti, piani, programmi o provvedimenti in ¹⁴difformità al Piano strategico, a condizione di prevederne l'automatica decadenza in caso di mancato conforme aggiornamento del Piano stesso in sede di approvazione per il successivo esercizio.
11. Il monitoraggio e aggiornamento del Piano strategico avvengono in occasione della sua ¹⁵approvazione per l'esercizio successivo.

ART. 13

Pianificazione territoriale generale e di coordinamento

1. La Città metropolitana esercita la funzione ¹fondamentale di pianificazione territoriale generale e di coordinamento attraverso un unico Piano territoriale generale.
2. Il Piano territoriale generale delinea gli elementi e gli obiettivi dell'assetto del territorio della Città metropolitana, in ²dichiarata coerenza con gli indirizzi dettati dal Piano strategico, e ³comprende:
 - a. la programmazione ed il coordinamento della mobilità, delle strutture di comunicazione, delle reti di servizi e delle infrastrutture;
 - b. le azioni finalizzate all'aumento della resilienza del territorio e alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - c. l'individuazione e lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei poli produttivi, commerciali, turistici e residenziali;
 - d. gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti, dettando specifici indirizzi per la mitigazione e la riduzione del rischio idrogeologico;
 - e. lo sviluppo di strategie per il territorio periurbano ed extraurbano, al fine di valorizzare gli ambiti agricoli specializzati e costruire una rete ecologica di scala metropolitana;
 - f. linee guida per la redazione dei regolamenti edilizi, al fine di razionalizzare e semplificare la relativa disciplina, anche per zone omogenee, con l'obiettivo di giungere ad un regolamento unico per l'intera area metropolitana;
 - g. il raccordo con il Piano di Gestione del sito "Venezia e la sua Laguna – Patrimonio Mondiale Unesco".
3. Il Piano territoriale generale assume i contenuti, il valore e gli effetti dei piani territoriali di coordinamento previsti dalla vigente normativa, ⁴definendo i vincoli e gli obiettivi dell'attività dei singoli enti. ⁵Qualora il Piano non ottenga il parere favorevole della Conferenza Metropolitana con i voti rappresentanti almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, deve essere approvato dai due terzi dei componenti del Consiglio metropolitano, escluso il Sindaco.
4. Il Piano territoriale incentiva il coordinamento e l'integrazione delle banche dati dei Comuni e degli altri soggetti pubblici e privati, con il fine di alimentare il sistema informativo territoriale della Città metropolitana. Preserva l'integrità dei dati, ne assicura la completezza e ne garantisce l'interscambio tramite la pubblicazione in "formato aperto".
5. Il Piano territoriale può ⁶articolarsi per zone territoriali omogenee, assumendo in tali ambiti, qualora

¹⁴ Il comma mira a non paralizzare attività in difformità, costringendo a preventive variazioni del Piano con un procedimento più lungo di quello per l'approvazione dei singoli interventi.

¹⁵ Il monitoraggio ed aggiornamento infrannuale avrebbe poco senso, data la prospettiva di medio/lungo periodo delle linee del Piano.

¹ La pianificazione territoriale e di coordinamento è funzione fondamentale della CM. Vedi art 1, comma 44, lettera b) e comma 85, lettera a) della legge 56. Per questo motivo il Piano territoriale è stato valorizzato e non incluso nella pianificazione settoriale di cui al successivo articolo.

² Si presuppone che la coerenza venga dichiarata nel provvedimento di approvazione del Piano.

³ I contenuti del Piano territoriale sono declinati in modo da assicurare la valorizzazione delle specificità del territorio, ma anche l'integrazione, ai fini dell'armonioso sviluppo ed integrazione della "società metropolitana".

⁴ Va rilevato che il livello di dettaglio e di coerenza del Piano dipenderà necessariamente dall'evoluzione della normativa regionale di settore.

⁵ Come per il Piano strategico, attraverso la maggioranza qualificata della Conferenza, si vuole far assumere al Piano territoriale valore paranormativo, rafforzandone la valenza nei confronti degli enti locali.

⁶ In applicazione del principio di differenziazione di cui all'art 1, comma 3, dello Statuto.

approvato anche dai Comuni compresi nella zona interessata, valenza di piano di assetto del territorio intercomunale.

ART. 14

Pianificazione settoriale

1. I piani e programmi settoriali hanno durata minima triennale e vengono approvati successivamente all'adozione del Piano strategico, in ¹dichiarata conformità alle sue linee di programma.
2. Salvo puntuali disposizioni di legge o dello Statuto, i contenuti dei Piani settoriali diventano ²vincolanti per i Comuni con la loro approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali od attraverso appositi accordi di co-pianificazione.
3. La Città metropolitana ³non può effettuare interventi a favore o nell'ambito del territorio dei Comuni non aderenti alla programmazione settoriale di riferimento.
4. La pianificazione settoriale interessa tutte le funzioni non già considerate dal Piano territoriale che, per adeguatezza, economicità o ragioni di efficienza ed efficacia, richiedono una progettazione di area vasta.

ART. 15

Organizzazione e governo dei servizi pubblici di rilevanza economica in rete

1. La Città metropolitana concorre alla regolazione dei ¹servizi pubblici di interesse generale, ed in particolare di quelli in rete di rilevanza economica, attraverso sistemi strutturati con logiche integrate.
2. Le funzioni di regolazione proprie della Città metropolitana comprendono la scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento e controllo, nonché la determinazione delle tariffe, salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni strumentali.
3. Nella determinazione delle tariffe sono previste agevolazioni a ²tutela delle fasce deboli degli utenti, senza pregiudizio della tendenziale copertura integrale dei costi.
4. L'attività di cui ai precedenti commi deve trovare ³dichiarato riferimento nella programmazione strategica, territoriale e di settore della Città metropolitana, anche con logica orientata ⁴oltre i propri confini territoriali ed al possibile loro ampliamento, laddove sia funzionale al miglior esercizio dei relativi servizi pubblici.

¹ Si presuppone che la coerenza venga dichiarata nel provvedimento di approvazione del Piano.

² Il presente e successivo comma riconoscono carattere vincolante alla pianificazione settoriale solo per adesione.

³ Altra norma finalizzata ad incentivare l'adesione programmatica dei Comuni, sanzionandone l'inertezza o la contrarietà.

¹ Si detta una disciplina di massima in un ambito che la legge "Del Rio" riserva alla CM individuandola come ambito ottimale per l'erogazione dei principali servizi pubblici. Proprio quello del livello territoriale ottimale per efficienza e qualità dei servizi rappresenta un'opportunità per l'ampliamento dei confini metropolitani.

² In applicazione del principio di solidarietà. Vedi art 1, comma 3, dello Statuto.

³ Si presuppone che la coerenza venga dichiarata nei relativi provvedimenti attuativi.

⁴ Traduzione dell'orientamento dettato al comma 2, dell'art 2, dello Statuto.

¹TITOLO III
ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 16
Organi di governo

1. Sono organi di governo della Città metropolitana:
 - il/la Sindaco/a metropolitano/a;
 - il Consiglio metropolitano;
 - la Conferenza metropolitana.
2. Il/la Sindaco/a metropolitano/a ed i/le consiglieri/e metropolitani/e rappresentano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'intera comunità metropolitana.
3. Gli atti degli organi di governo della Città metropolitana aventi rilevanza esterna, in quanto idonei ad incidere direttamente su situazioni giuridicamente rilevanti dell'Ente o di terzi:
 - sono pubblicati all'albo pretorio informatico dell'Ente per dieci giorni consecutivi, entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione;
 - divengono esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro ¹pubblicazione, salvo vengano contestualmente dichiarati immediatamente eseguibili, motivandone l'urgenza;
 - ²riportano in calce il preventivo parere di regolarità tecnica del dirigente competente in materia e, a pena di nullità, quello di regolarità contabile del responsabile del servizio attestante la copertura o ³l'irrelevanza finanziaria.
4. Gli organi di governo della Città metropolitana approvano il rispettivo ⁴codice di comportamento, cui vincolare i propri componenti e le persone nominate in altri enti pubblici o privati.

ART. 17
Organi di controllo e garanzia

1. Sono organi ed organismi di controllo e garanzia della Città metropolitana:
 - a. il ¹Collegio dei Revisori dei Conti, individuato nei modi di legge e nominato dal Consiglio con voto unico;
 - b. l' ²Organismo Indipendente di Valutazione, individuato e nominato dal/la Sindaco/a, con le modalità previste per i dirigenti incaricati;
 - c. ³la/il Consiglieria/e di parità, designata/o, sulla base del curriculum, dal/la Sindaco/a, previo avviso pubblico, con voto limitato ad un nominativo;

¹ Il titolo utilizza il linguaggio nel rispetto del genere. Vedi art 7, comma 2, lettera d) dello Statuto.

¹ La disposizione risponde al principio di civiltà giuridica per cui un atto, prima di produrre i suoi effetti su terzi, deve essergli reso conoscibile; tuttavia non è più richiesta la maggioranza qualificata prevista dal T.U.EE.LL. per le deliberazioni.

² Disposizione da disciplinare in sede di regolamento dei controlli e di contabilità.

³ Viene richiesta la verifica anche dell'irrelevanza finanziaria.

⁴ Misura raccomandata nel Rapporto della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella P.A. costituita dal Ministro Patroni Griffi, che ha orientato la recente normativa anticorruzione (legge 190/2013). Pubblicato a Roma il 22 ottobre 2012.

¹ L'individuazione dei componenti del Collegio dei Revisori avviene per sorteggio, a cura della Prefettura, come previsto dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche in legge 14 settembre 2011, n. 148; la nomina del Consiglio si risolve pertanto in una presa d'atto, al limite per verificare la regolarità della procedura ed il possesso dei requisiti.

² L'O.I.V. è previsto dal D.lgs. 150 del 27 ottobre 2009; può essere declinato anche come Nucleo di Valutazione.

³ La Consiglieria di parità è prevista dalla legge 125/91 e dal D.Lgs. 198/2006.

- d. ⁴il/la Difensore/a civico territoriale, ove previsto è nominato dal Consiglio metropolitano, previo avviso pubblico, valutazione del curriculum e voto limitato ad un nominativo.
2. Gli organi ed organismi di controllo e garanzia sono costituiti ed operano in base alle norme di legge che li prevedono ed ai regolamenti della Città metropolitana.

ART. 18

Organismi consultivi della Città metropolitana

1. Sono organismi consultivi permanenti della Città metropolitana:
- le rappresentanze delle ¹zone omogenee eventualmente costituite;
 - gli organismi di consultazione previsti dalle convenzioni tra Città metropolitana e Comuni;
 - gli organismi di consultazione previsti dal ²regolamento di partecipazione, ove vanno inseriti:
 - la ³Consulta dell'economia e del lavoro;
 - la Consulta della ricerca ed innovazione;
 - la Consulta del sociale;
 - la Consulta della cultura;
 - la Consulta della legalità;
 - la Consulta dell'ambiente;
 - il Forum metropolitano per la redazione del ⁴Piano strategico triennale, composto dai rappresentanti delle Consulte.

CAPO II

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

ART. 19

Composizione e durata in carica del Consiglio

- Il Consiglio metropolitano è organo di indirizzo, programmazione e controllo, dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
- L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio sono regolate direttamente dalla legge o sulla base della legge.
- In caso di dimissioni contestuali di un numero di consiglieri superiore alla metà di quelli assegnati o al venir meno di tale numero per impossibilità di surroga, il Consiglio decade ed il/la Sindaco/a metropolitano/a ¹indica le nuove elezioni, che devono tenersi entro i successivi 90 giorni.

⁴ Il Difensore civico è reso facoltativo dall'art 2, comma 186, lettera a), della legge 191/2009, quindi, per avvalersene, il Consiglio dovrà assumere apposita deliberazione e disciplinarne l'attività con apposito regolamento.

¹ Vedi art 2 dello Statuto.

² Vedi art 8, comma 2, lettera d), dello Statuto.

³ La Città metropolitana si configura quale ente aperto e in dialogo costante con cittadini singoli ed associati: il ruolo delle consulte appare quindi particolarmente importante per la massima condivisione delle scelte strategiche oggetto del Piano, quale primaria funzione della Città metropolitana.

⁴ Vedi l'art 8, comma 2, lettera d) e l'art 12 dello Statuto.

¹ Lo Statuto interviene in quanto manca una norma di legge che disciplina la fattispecie e l'inerzia del Sindaco potrebbe perdurare senza limiti.

ART. 20**Funzionamento del Consiglio**

1. Il funzionamento del Consiglio metropolitano è disciplinato dal suo regolamento, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a. il Consiglio delibera su proposta del/della ¹Sindaco/a metropolitano/a, salvo quanto di diverso disposto dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sulla partecipazione;
 - b. il/la Sindaco/a metropolitano/a è tenuto/a a riunire il Consiglio entro 30 giorni dalla richiesta di un ²terzo dei/delle consiglieri/e assegnati/e, senza computare a tal fine il/la Sindaco/a metropolitano/a, ponendo in discussione ed approvazione gli atti allo scopo depositati;
 - c. i/le singoli/e consiglieri/e metropolitani/e hanno diritto di depositare preventivamente e presentare in assemblea atti di sindacato ispettivo ed emendamenti a tutte le proposte presentate al Consiglio;
 - d. per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un ³terzo dei/delle consiglieri/e in carica, senza computare a tal fine il/la Sindaco/a metropolitano/a;
 - e. salvo maggioranze speciali previste dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della ⁴maggioranza dei presenti, compreso quello del/la Sindaco/a metropolitano/a, calcolata senza computare gli astenuti o non votanti presenti in aula;
 - f. le sedute del Consiglio metropolitano sono pubbliche, salvo i casi in cui il dibattito verta sul comportamento o sulla qualità delle persone, secondo la disciplina del regolamento. Il/la Sindaco/a metropolitano/a può invitare ai lavori del Consiglio, su temi di comune interesse, con diritto di parola ma non di voto, i rappresentanti di altri enti, di cittadini o di utenti.
 - g. ove si presentino situazioni ⁵non previste e disciplinate dal regolamento, il Consiglio si autodetermina sulla base di apposita mozione d'ordine.

ART. 21**Attribuzioni del Consiglio metropolitano**

1. ¹Oltre a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio metropolitano:
 - a. approva, a ²maggioranza dei suoi componenti in carica, i regolamenti, salvo quello di organizzazione degli uffici e servizi;
 - b. adotta la sezione ³strategica del Documento Unico di Programmazione, i bilanci, le loro variazioni e li approva in via definitiva, previo parere della Conferenza metropolitana, unitamente alla connessa ⁴sezione operativa;
 - c. approva gli altri strumenti di pianificazione e programmazione, nonché quelli di regolazione e gestione dei servizi pubblici, previo parere della Conferenza metropolitana;
 - d. approva, previo parere della Conferenza metropolitana, la costituzione e partecipazione in controllo di agenzie, società ed altri enti; il relativo recesso, dismissione o scioglimento; le modifiche dei loro atti costitutivi e statuti, nonché gli indirizzi generali di riferimento per la loro attività;
 - e. approva le convenzioni con i Comuni e le loro forme associative, previo parere della Conferenza metropolitana, ⁵se previsto dallo Statuto, nonché quelle con soggetti esterni regolanti strutture di ricerca, co-progettazione, raccolta e gestione fondi;

¹ I singoli consiglieri non possono dunque presentare delibere se non associandosi come alla lettera b) ma hanno comunque la facoltà di cui alla lettera c). La disposizione, che può sembrare restrittiva del diritto di iniziativa, mira a focalizzare l'attività dell'organo in un'ottica di maggiore operatività, tenuto peraltro conto che non può essere previsto un organo esecutivo (Giunta).

² Considerata la restrittività della lettera a), il quorum può essere ridotto ad un quarto, anche se il terzo replica analogo disposizione del T.U.EE.LL.

³ Un quorum strutturale così basso è temperato da numerosi quorum funzionali a maggioranza qualificata, vedi ad es. successivo art 21, comma 1, lettera a).

⁴ Nel testo dello Statuto vi sono disposizioni che prevedono maggioranze qualificate, vedi ad es. il successivo art 21, comma 1, lettera a) e l'art 12, comma 4.

⁵ La disposizione consente al Consiglio di operare anche nelle more dell'adozione del suo regolamento.

¹ Vi sono altre disposizioni dello Statuto che riservano ulteriori puntuali competenze al Consiglio. Vedi art 3, comma 1, e art 17, comma 1, lettere a), c) e d).

² In linea di principio, si evita di ricorrere a maggioranze qualificate ove sia previsto (obbligatoriamente) il parere della Conferenza metropolitana.

³ Vedi art 27, comma 8, lettera b), che disciplina la resa del parere della Conferenza. La sezione strategica contiene gli obiettivi della performance organizzativa, cioè quella dell'ente (e non quella individuale) per cui si richiede il parere della Conferenza. La disposizione richiama inoltre il necessario collegamento tra performance organizzativa ed il Piano Strategico.

⁴ La sezione operativa contiene invece gli obiettivi della performance individuale, finalizzati al raggiungimento di quelli strategici di riferimento, per cui viene approvata senza il parere della conferenza.

⁵ Vedi l'art 29, comma 1, dello Statuto, che prevede il parere della Conferenza solo in base al numero ed alla consistenza degli aderenti.

- f. costituisce, ⁶su proposta o d'intesa con la Regione, zone omogenee per specifiche funzioni;
- g. approva, entro 45 giorni dal suo insediamento, i criteri generali per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti della Città metropolitana, che deve avvenire entro i successivi ⁷60 giorni;
- h. approva la disciplina dei tributi e quella ⁸generale delle tariffe;
- i. dispone gli acquisti e le alienazioni immobiliari, gli appalti e le concessioni non già previste in altri atti consiliari, salvo che non rientrino nell'ordinaria amministrazione;
- j. delibera la contrazione di mutui, aperture di credito e prestiti obbligazionari non già previsti nel bilancio.

ART. 22

Assunzione dei poteri del Consiglio in via d'urgenza

1. In caso di motivata urgenza, il/la Sindaco/a metropolitano/a può approvare atti ¹di competenza del Consiglio, con esclusione dei regolamenti, degli atti di pianificazione, di organizzazione generale dei servizi pubblici e dei bilanci, ma non delle puntuali ²variazioni alle loro singole parti.
2. I provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma devono essere ratificati entro i successivi 60 giorni. In caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dalla loro adozione e dei conseguenti rapporti risponde personalmente il soggetto che li ha adottati, salvo ottenere l'equivalente, ai sensi di legge, del dimostrato arricchimento ricevuto dall'Ente.

ART. 23

Diritti e doveri dei/le consiglieri/e metropolitani

1. Ogni consigliere/a rappresenta la comunità metropolitana e esercita con lealtà le sue funzioni, senza vincolo di mandato. I/le consiglieri/e decadono dalla carica nei casi e nei modi previsti dalle leggi e dal regolamento.
2. Ogni consigliere/a ha diritto di ottenere dagli uffici della Città metropolitana nonché dagli enti pubblici da questa costituiti o partecipati in via maggioritaria, tutte le informazioni e documenti utili all'espletamento del mandato. Il/la consigliere/a è tenuto/a al segreto nei casi previsti dalle leggi.
3. I/le consiglieri/e metropolitani/e e comunali hanno il diritto di accesso agli atti, documenti ed informazioni previsto dall'art. 43 del D.lgs. 1 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., a condizione di ¹reciprocità sancita da deliberazione dei rispettivi consigli.
4. I/le Consiglieri/e metropolitani/e hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo è causa di decadenza, con le modalità e garanzie stabilite dal regolamento.

⁶ Vedasi, in caso di mancata intesa con la Regione, l'art 27, comma 8, lettera d).

⁷ Si riconfigurano i termini di cui all'art 50 del T.U.EE.LL., ritenuti troppo esigui, e quindi di ostacolo ad una ponderata scelta, anche alla luce dell'istruttoria tecnica richiesta all'art 34, comma 2, dello Statuto. Vedi anche art 24, comma 4, lettera e), dello Statuto.

⁸ Le semplici variazioni percentuali delle tariffe saranno quindi stabilite dal Sindaco metropolitano.

¹ Si ripristina il più ampio potere surrogatorio dell'organo esecutivo (ante riforma la Giunta provinciale, oggi il Sindaco metropolitano) nei confronti del Consiglio, originariamente previsto dal T.U.EE.LL., in caso di urgenza.

² Il concetto di variazione parziale può creare problemi interpretativi, ma comunque eventuali incertezze o forzature dovrebbero trovare soluzione in sede di ratifica.

¹ La condizione di reciprocità sembra essenziale, anche se possibile fonte di assetti diversificati a seconda degli orientamenti dei singoli Comuni. Trattasi di diritto di accesso molto più ampio di quello garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

CAPO III

SINDACO/A METROPOLITANO/A

ART. 24

Il/la Sindaco/a metropolitano/a

1. Il/la Sindaco/a metropolitano/a è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana e ne ha la rappresentanza legale.
2. Entro novanta giorni dall'insediamento, il/la Sindaco/a metropolitano/a presenta al Consiglio ed alla Conferenza metropolitani le linee di pianificazione ¹strategica sulle quali impostare il suo mandato, che le dibattono e ne prendono atto, senza manifestazione di voto.
3. Il/la Sindaco/a metropolitano/a esercita le competenze assegnategli dalla legge e dallo Statuto mediante atti denominati "decreti" od "ordinanze", nei casi contingibili ed urgenti.
4. Il/la Sindaco/a metropolitano/a, ²oltre a quelle riconosciute dalla legge e da altre disposizioni dello Statuto, esercita le seguenti attribuzioni:
 - a. convoca e presiede il Consiglio e la Conferenza metropolitani;
 - b. approva, sulla base dei ³principi e criteri dettati dallo Statuto, il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, l'articolazione della struttura organizzativa e la dotazione organica;
 - c. ⁴nomina e revoca il/la Segretario/a generale ed il/la Direttore/rice generale, conferisce gli incarichi ai dirigenti di ruolo, individua i dirigenti ed il personale di alta specializzazione non di ruolo;
 - d. approva il Piano Esecutivo di Gestione e degli Obiettivi in coerenza con il bilancio e la ⁵sezione operativa del Documento Unico di Programmazione;
 - e. designa, nomina e revoca, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, i/le ⁶rappresentanti della Città metropolitana nelle agenzie, società ed altri enti, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge;
 - f. promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere, conferendo a tal fine procura generale o speciale;
 - g. sovrintende all'attuazione ed al rispetto degli ⁷accordi stipulati con i Comuni ed ogni altro ente, avvalendosi, oltre che degli uffici, anche di consiglieri/e delegati/e;
 - h. adotta ogni ⁸altro atto non attribuito dalla legge o dallo Statuto ai dirigenti o agli altri organi di governo della Città metropolitana.
5. Il/la Sindaco/a metropolitano/a può chiedere il preventivo parere del Consiglio e della Conferenza metropolitani su atti di sua competenza, al fine di ricevere orientamenti non vincolanti.

¹ Si evidenzia il collegamento con il Piano strategico di cui all'art 12 dello Statuto. Si è preferito infatti parlare di linee di pianificazione strategica piuttosto che di linee di mandato. La presentazione del documento del Sindaco potrebbe essere dunque benissimo prodromica rispetto alla configurazione del Piano strategico.

² Diverse altre disposizioni prevedono l'intervento del Sindaco, vedi ad esempio, il successivo art 25.

³ Vedi collegamenti con art 35 dello Statuto.

⁴ Vedi collegamenti con artt 36, 37 e 38 dello Statuto.

⁵ Vedi art 21, comma 1, lettera b) dello Statuto.

⁶ Vedi collegamenti con art 21, comma 1, lettera g) e art. 34, comma 1, dello Statuto.

⁷ Vedi titolo IV dello Statuto.

⁸ La disposizione individua il Sindaco quale organo a competenza residua, in alternativa al Consiglio.

ART. 25**Il/la Vice sindaco/a**

1. Il/la Sindaco/a metropolitano/a può nominare un/a Vicesindaco/a, scelto tra i consiglieri metropolitani.
2. Il/la Sindaco/a metropolitano/a può revocare il/la Vicesindaco/a in qualsiasi momento, ¹motivando le ragioni del venir meno del rapporto fiduciario.
3. La nomina e la revoca del/la Vicesindaco/a sono comunicate al Consiglio metropolitano nella prima seduta utile.
4. Il/la Vicesindaco/a metropolitano/a svolge le funzioni del/la Sindaco/a in ogni caso in cui questi/a sia assente, impedito/a od interdetto/a, anche ai sensi dell'articolo 18 del D. lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
5. In caso di contemporanea assenza od impedimento sia del/la Sindaco/a che del/la Vicesindaco/a, le relative funzioni, in caso di atti urgenti ed improrogabili, sono esercitate dal/la Consigliere/a metropolitano/a che ha riportato la cifra elettorale ponderata più alta.
6. Qualora il Sindaco/a metropolitano/a cessi dalla carica in quanto non più Sindaco/a del proprio Comune, il/la Vicesindaco/a resta in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del/la nuovo/a Sindaco/a e, qualora anche questo/a perda la sua qualità di consigliere/a metropolitano/a, le relative funzioni sono svolte dal/la Consigliere/a metropolitano/a che ha riportato la cifra elettorale ponderata più alta.

ART. 26**I consiglieri e le consigliere delegati/e**

1. Il/la Sindaco/a metropolitano/a, oltre al/la Vicesindaco/a, può delegare alcune delle sue attribuzioni ad un massimo di consiglieri/e, attribuendole ¹espressamente sia per settori organici, sia per ambiti territoriali, che per funzioni o specifici programmi e progetti.
2. Le deleghe sono efficaci dal momento dell'accettazione.
3. I/le delegati/e e il contenuto delle deleghe devono essere comunicati al Consiglio metropolitano nella prima seduta utile.
4. Il/la Sindaco/a metropolitano/a può riunire il/la Vicesindaco/a e i/le consiglieri/e delegati/e, assicurando la verbalizzazione delle relative sedute, al fine di essere coadiuvato/a, nel quadro di un lavoro coordinato, nella propria azione di governo.
5. Il/la Vicesindaco/a metropolitano/a ed i/le Consiglieri/e delegati/e utilizzano le strutture di supporto del/la Sindaco/a metropolitano/a ed interagiscono con i dirigenti e le strutture della Città metropolitana.
6. Il/la Sindaco/a metropolitano/a può revocare una o più delle deleghe conferite in qualunque momento, motivando ²espressamente le ragioni del venir meno del rapporto fiduciario e dandone comunicazione al Consiglio metropolitano nella prima seduta utile.
7. I/le delegati/e, nell'ambito delle competenze e materie attribuite, esercitano attività di comunicazione e

¹ *In linea con la più recente giurisprudenza, che richiede pur sempre una motivazione, anche se basata su semplici elementi soggettivi, quali il venir meno del rapporto fiduciario.*

¹ *È prevista e necessaria un'ampia articolazione formale della delega.*

² *In linea con la più recente giurisprudenza che richiede pur sempre una motivazione, anche se basata su semplici elementi soggettivi, quali il venir meno del rapporto fiduciario.*

rappresentanza, nonché, ove espressamente previsto dalla delega, emanano ³atti di indirizzo e controllo, privi, tuttavia, di rilevanza esterna.

8. I/le delegati/e hanno il dovere, se richiesti/e dal/la Sindaco/a metropolitano/a, di riferire al Consiglio ed alla Conferenza metropolitani su ogni questione relativa alla delega ricevuta, salvo che il/la Sindaco/a decida di riferire egli/ella stesso/a.

CAPO IV

CONFERENZA METROPOLITANA

ART. 27

La Conferenza metropolitana

1. La Conferenza è composta dai/dalle Sindaci/che di tutti i Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana. I/le Sindaci/che possono ¹delegare i/le rispettivi/e assessori/e o consiglieri/e a partecipare alle sedute della Conferenza e a deliberare per loro conto.
2. Il/la Sindaco/a metropolitano/a può invitare ai lavori della Conferenza su temi di comune interesse, con diritto di parola ma non di voto, i rappresentanti di altri enti, cittadini od utenti.
3. La Conferenza si esprime su proposta del/la ²Sindaco/a metropolitano/a, salvo quanto di diverso disposto dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sulla partecipazione.
4. Il/la Sindaco/a metropolitano/a è tenuto a convocare la Conferenza entro 30 giorni dalla ³richiesta di almeno un quinto dei/delle suoi/sue componenti o che rappresentano un quinto dei residenti nel territorio metropolitano, senza computare a tal fine i residenti nel Comune capoluogo, ponendo in discussione ed approvazione le deliberazioni e gli atti di indirizzo contestualmente depositati.
5. ⁴I/le singoli/e componenti della Conferenza metropolitana hanno diritto di depositare preventivamente e presentare in assemblea atti di sindacato ispettivo ed emendamenti a tutte le proposte in discussione.
6. La Conferenza esercita le ⁵attribuzioni riconosciutegli dalla legge e dallo Statuto, svolgendo i seguenti compiti:
 - a. deliberativi, nei casi previsti dalla legge;
 - b. propositivi, nel formulare atti di indirizzo al/lla Sindaco/a ed al Consiglio metropolitano su ogni oggetto di interesse della Città metropolitana;
 - c. consultivi, attraverso ⁶pareri su ogni questione prevista dallo Statuto o sottoposta dal/la Sindaco/a metropolitano/a;
7. La Conferenza si riunisce validamente con la presenza dei/delle rappresentanti di ⁷almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza dei residenti nel territorio metropolitano.

³ La delega può essere articolata non solo in termini di materia ma anche di attribuzioni.

¹ Trattandosi di competenze attribuite dalla legge, la previsione statutaria è quanto mai necessaria.

² Analogamente a quanto previsto per il Consiglio all'art 20, comma 1, lettera a).

³ Analogamente a quanto previsto per il Consiglio all'art 20, comma 1, lettera b).

⁴ Analogamente a quanto previsto per il Consiglio all'art 20, comma 1, lettera c).

⁵ Appare evidente che la Conferenza metropolitana è l'organo maggiormente rappresentativo della comunità metropolitana: il livello di attribuzioni a tale organo rappresenta il fattore essenziale di equilibrio tra operatività e condivisione.

⁶ Vedi pareri previsti all'art. 12, commi 4 e 9; dall'art 13, comma 3; dall'art 21, comma 1, lettere c), d) ed e) dello Statuto.

⁷ Si è fatto coincidere il quorum strutturale con quello funzionale previsto dalla legge 56 per l'approvazione dello Statuto ed i bilanci. Vedi art 1, commi 8 e 9 legge n. 56

8. La Conferenza esercita tutte le sue attribuzioni con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti, salvo ⁸diversamente previsto dallo Statuto e nei seguenti casi:
- l'approvazione del regolamento per il suo funzionamento e relative modifiche, che richiede il voto favorevole della ⁹maggioranza dei componenti in carica;
 - il parere sulla ¹⁰sezione strategica del Documento Unico di Programmazione, sui bilanci e loro variazioni di competenza del Consiglio, per il quale è richiesto il voto dei/delle rappresentanti di almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e della maggioranza dei residenti. In caso di ¹¹mancato parere favorevole, il/la Sindaco/a riunisce la Conferenza nei successivi cinque giorni liberi e, qualora sui testi sottoposti in sede di primo esame il parere non sia favorevole, il Consiglio può comunque approvarli, motivando puntualmente le ragioni di diritto e merito che inducono a scostarsi dal pronunciamento della Conferenza;
 - l'approvazione, su ¹²proposta del Consiglio, dello Statuto e delle sue modifiche, con il voto favorevole dei/delle rappresentanti di almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e della maggioranza dei residenti;
 - la costituzione di zone omogenee in ¹³mancanza di intesa con la Regione, per la quale è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei/delle componenti in carica.
9. Gli atti di indirizzo ed i pareri della Conferenza metropolitana non sono né obbligatori né vincolanti, ¹⁴salvo il caso in cui la legge o lo Statuto non prevedano diversamente. I pareri della Conferenza possono essere favorevolmente condizionati a contestuali modifiche delle relative proposte. ¹⁵Se la Conferenza, nella seduta recante all'ordine del giorno il parere richiesto, per qualsiasi motivo, non si pronuncia validamente, se ne prescinde.
10. Il regolamento della Conferenza può prevederne l'articolazione in Commissioni con compiti consultivi e propositivi, distinte in:
- permanenti, per materia;
 - temporanee, per l'esame di singole fattispecie;
 - ¹⁶di zona, in base a suddivisioni del territorio metropolitano.

⁸ Si segnala il diverso quorum funzionale richiesto all'art 12, comma 4, e 13, comma 3, dello Statuto.

⁹ In questo caso la maggioranza qualificata prescinde dalla rappresentatività.

¹⁰ Vedi art 21, comma 1, lettera b) dello Statuto.

¹¹ Poiché la legge 56 non prevede espressamente la necessità di un parere favorevole, tale condizione non è stata ritenuta essenziale, al fine di evitare situazioni di paralisi.

¹² Da distinguere l'iniziativa dalla proposta, (vedi comma 1, art 39, dello Statuto).

¹³ La Conferenza interviene solo in caso di mancata intesa con la Regione, altrimenti vedi art 21, comma 1, lettera f).

¹⁴ Vedi, ad esempio, il precedente comma, lettere b) e d) e art 29, comma 1, dello Statuto.

¹⁵ Anche in questo caso si privilegia la funzionalità dell'organo.

¹⁶ Non necessariamente le zone omogenee di cui all'art 2, comma 4. Esistono, istituzionalizzate da legge regionale, Conferenze dei sindaci su base sub-provinciale, in particolare quella del Veneto orientale.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA CITTÀ METROPOLITANA E COMUNI

CAPO I

RAPPORTI TRA CITTÀ METROPOLITANA E COMUNI RICOMPRESI NELL'AREA

ART. 28

Assistenza e collaborazione tecnico-amministrativa

1. La Città metropolitana può fornire ¹assistenza a favore dei Comuni del proprio territorio o loro associazioni, prestando consulenza, oppure esercitando o gestendo congiuntamente od in nome e per conto loro, determinati processi, procedimenti, attività o servizi ad alto contenuto specialistico, con particolare riferimento a:
 - a. ²reclutamento, formazione e gestione giuridica, economica, disciplinare, previdenziale ed assistenziale del personale, ivi compresa la gestione inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro, la medicina del lavoro e la sorveglianza sanitaria, relazioni sindacali, contrattazione integrativa decentrata e sistemi di valutazione e controllo della prestazione organizzativa ed individuale;
 - b. costituzione di Comitati Unici di Garanzia, Organismi Indipendenti di Valutazione, nuclei ispettivi, osservatori e banche dati;
 - c. definizione dei Piani per la prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali per la trasparenza ed integrità e dei Codici di comportamento, loro monitoraggio e controllo;
 - d. servizi di comunicazione, mediante una o più reti di Uffici addetti alle Relazioni con il Pubblico ed all'Informazione ed Accoglienza Turistica;
 - e. progettazione edilizia, ambientale, trasportistica e stradale;
 - f. pianificazione territoriale, urbanistica e della mobilità, anche attraverso la redazione di strumenti urbanistici e piani di collegamento;
 - g. ³monitoraggio dei contratti di servizio e loro gestione;
 - h. ⁴funzioni di centrale di committenza e Stazione Unica Appaltante per l'affidamento di lavori, beni e servizi;
 - i. organizzazione e gestione di un sportello unico metropolitano delle attività produttive, anche delocalizzato;
 - j. consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio;
 - k. progettazione di sistemi informatici e di sicurezza, ricovero dati ed assistenza tecnica;
 - l. realizzazione e gestione di opere di comune interesse;
 - m. coordinamento e supporto nella partecipazione alle reti, ai piani, ai progetti europei e ai partenariati internazionali ed alle reti di vigilanza ambientale;
 - n. qualsiasi altra attività rientrante nelle competenze degli enti locali per la quale si ravvisi l'opportunità di una gestione assistita o convenzionata sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.
2. Le attività di cui ai precedenti commi sono attivate e disciplinate, anche a favore di Comuni o loro associazioni confinanti con l'area metropolitana, attraverso apposita convenzione.

¹ Trattasi di funzione fondamentale ex art 1, comma 85, lettera d), della legge n. 56. Probabilmente proprio in relazione a tale funzione, la Città metropolitana trova una delle più forti ragioni d'essere. L'offerta di servizi qualificati, in ambiti specializzati e resi ancor più convenienti dalle economie di scala e i recuperi di efficienza, è stata individuata dal legislatore come opportunità, con particolare riferimento ai Comuni di più ridotte dimensioni. Va evidenziato che presso la Provincia, sono già attive da anni e pienamente operative alcune esperienze in tal senso, quali l'ufficio di Avvocatura unica, la Stazione unica appaltante, le convenzioni in ambito informatico.

² Vedi anche art 1, comma 44, lettera c), della legge n. 56.

³ Vedi anche art 1, comma 44, lettera c), della legge n. 56.

⁴ Vedi anche art 1, comma 44, lettera c), della legge n. 56.

ART. 29**Delega di funzioni tra Città metropolitana e Comuni**

1. La Città metropolitana può ¹delegare proprie funzioni ai Comuni. Ove la delega riguardi un numero di Comuni, singoli od associati, superiore a un terzo di quelli dell'area metropolitana o che comprendono almeno un terzo della popolazione residente, deve essere preliminarmente chiesto il parere della Conferenza metropolitana.
2. La convenzione attuativa della delega definisce:
 - a. il periodo di tempo per il quale le funzioni sono trasferite;
 - b. l'identificazione delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite sulla base di ²standard di servizi e livelli di prestazioni amministrative predefiniti secondo il principio di ³adeguatezza;
 - c. la data a partire dalla quale le funzioni trasferite saranno effettivamente esercitate, che dovrà coincidere con quella del trasferimento delle risorse preventivamente identificate per farvi fronte;
 - d. le condizioni che i Comuni o le loro associazioni si impegnano a rispettare nell'esercizio delle funzioni delegate, i corrispondenti obblighi della Città metropolitana e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
 - e. le modalità di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate;
 - f. disposizioni adeguate a consentire, in condizioni di reciprocità, l'accesso del Sindaco metropolitano o dei suoi incaricati ad ogni atto, documento o struttura organizzativa il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il rispetto degli accordi e degli obblighi reciproci.
3. La Città metropolitana favorisce le economie di scala e le razionalizzazioni derivanti dall'esercizio aggregato di attività e servizi e, allo scopo, ⁴privilegia la delega di proprie funzioni a forme associative dei Comuni o può subordinarla alla loro costituzione.
4. ⁵I Comuni, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni di cui al precedente comma, possono delegare proprie funzioni alla Città metropolitana.

ART. 30**Istituzione di uffici metropolitani presso i Comuni e avvalimento di uffici e personale tra Città metropolitana e Comuni**

1. La Città metropolitana può istituire propri uffici decentrati presso uno o più Comuni del proprio territorio e ¹viceversa.
2. La Città metropolitana può ²avvalersi degli uffici e servizi dei Comuni o loro associazioni per esercitare attraverso di essi, anche in forma decentrata, funzioni della Città metropolitana e ³viceversa.
3. Le forme di collaborazione di cui ai precedenti commi sono regolate da apposita convenzione contenente le reciproche garanzie ed obblighi delle parti, da comunicare alla Conferenza metropolitana nella prima seduta utile.

¹ Anche tale articolo intende rispondere ai bisogni di efficienza ed economicità della "macchina amministrativa", secondo il consolidato principio di svolgimento delle funzioni pubbliche al livello maggiormente consono ai bisogni del cittadino.

² La predefinitone degli standard è essenziale per la commisurazione delle risorse e quindi per il rispetto del principio di adeguatezza.

³ Vedi art 1, comma 3, dello Statuto.

⁴ La disposizione favorisce l'esercizio associato di funzioni in linea con le ultime tendenze del legislatore, specie per quanto concerne i Comuni di piccole dimensioni.

⁵ La sussidiarietà verticale può essere esercitata nei due sensi.

¹ La sussidiarietà verticale può essere esercitata nei due sensi.

² Si tratta di disposizione che consente ulteriori forme di collaborazione, anche temporanea e per specifiche azioni, tra enti territoriali. Va evidenziato che proprio con riferimento alla Città metropolitana, il legislatore ha inteso valorizzare l'istituto dell'avvalimento. L'avvalimento viene considerato anche ai fini della configurazione organizzativa della Città Metropolitana: vedi art 35, comma 1, lettera e), dello Statuto.

³ La sussidiarietà verticale può essere esercitata nei due sensi.

ART. 31**Risoluzione e recesso dagli accordi, dalle convenzioni e dalle altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e Comuni**

1. Le convenzioni regolanti le forme di collaborazione tra Città metropolitana e Comuni dell'area metropolitana prevedono e disciplinano, tra le altre, le seguenti cause di risoluzione anticipata:
 - a. per esaurimento od impossibilità di raggiungere lo scopo;
 - b. a seguito di ¹separazione dalla Città metropolitana;
 - c. per recesso unilaterale o consensuale dei contraenti;
 - d. per inadempimento di una delle parti.
2. Il Sindaco metropolitano, prima di proporre al Consiglio metropolitano il recesso unilaterale dalla convenzione, comunica le relative motivazioni ai Comuni interessati, al fine di acquisire le loro valutazioni.
3. Risoluzione e recesso, prima di essere deliberate dal Consiglio, sono comunicate alla Conferenza metropolitana.

¹ Forma di rafforzamento della dimensione metropolitana.

CAPO II**ACCORDI TRA CITTÀ METROPOLITANA E COMUNI ESTERNI AL SUO TERRITORIO****ART. 32****Accordi esterni**

1. La Città metropolitana può stipulare, con i Comuni esterni al suo territorio, singoli od associati, accordi finalizzati:
 - a. alla creazione di forme stabili di reciproca consultazione;
 - b. alla gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connessi fra loro.
2. Agli accordi tra la Città metropolitana e Comuni esterni al suo territorio possono partecipare, su iniziativa del Sindaco metropolitano o su loro richiesta, anche Comuni singoli o associati interni alla Città metropolitana.
3. Ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, tali accordi possono prevedere anche forme di decentramento o il reciproco avvalimento di personale ed uffici.
4. Gli accordi ed intese previste dai precedenti commi vengono realizzati nei modi e con le procedure di cui al precedente Capo I, anche ¹al fine di sperimentare la reciproca convenienza di far parte del territorio metropolitano.

¹ Disposizione finalizzata all'ampliamento dei confini, vedi art 2, comma 2. La rigidità e, per certi versi, inadeguatezza della norma istitutiva della CM, può essere superata dall'attivazione di tali forme di collaborazione, che, come naturale, potrebbero costituire anticipazione e occasione di integrazione tra comunità, in vista di una vera e propria fusione metropolitana.

TITOLO V

ISTITUZIONI E PARTECIPAZIONE IN CONTROLLO AD AGENZIE, SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

ART. 33

Istituzione e partecipazione in controllo ad ¹agenzie, società ed altri enti

1. La Città metropolitana può istituire agenzie, società ed altri enti, o parteciparvi in controllo, solo se indispensabile per il perseguimento dei propri fini istituzionali, esclusivamente per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali ed alle seguenti concorrenti ²condizioni:
 - a. che tale modalità di esercizio sia espressamente individuata dal ³Piano strategico triennale come potenzialmente più vantaggiosa rispetto all'esercizio in proprio e non adeguatamente realizzabile da enti, organismi o soggetti pubblici e privati già operanti;
 - b. che le prestazioni ed i costi di esercizio delle società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico siano fissati in misura non superiore agli ⁴standard definiti da autorità od organismi indipendenti, ove esistenti ed aggiornati, e siano elementi costitutivi di piani finanziari in equilibrio con proiezione almeno triennale;
 - c. che siano contestualmente approvati i criteri per la redazione dei contratti di servizio o delle convenzioni regolanti i rapporti con la Città metropolitana;
 - d. che, in caso di affidamento di servizi privi di rilevanza economica, vengano attivate le forme di ⁵consultazione della cittadinanza previste dal regolamento sulla partecipazione.
2. La Città metropolitana può istituire agenzie, società ed altri enti, o parteciparvi in controllo, anche per l'esercizio di funzioni delegate, ⁶purchè tale possibilità venga espressamente prevista e regolata dall'ente delegante, con particolare riferimento alla definizione dei rapporti giuridici conseguenti in caso di dismissione, scioglimento o ritiro della delega.
3. La Città metropolitana promuove l'accorpamento, la fusione e la dismissione delle società e delle partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza.

ART. 34

Designazione, nomina, e revoca dei rappresentanti della Città metropolitana

1. ¹La designazione, la nomina e la revoca dei rappresentanti della Città metropolitana in agenzie, aziende speciali, consorzi, società ed altri enti avviene previo avviso pubblico, redatto sulla base degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio metropolitano.
2. Le candidature sono sottoposte ad una ²istruttoria tecnica deputata a vagliarne i requisiti sulla base di criteri di competenza e professionalità da correlare alla missione aziendale e ad indicare al Sindaco una rosa di nominativi ritenuti idonei, nell'ambito dei quali orientare la propria scelta, pur potendosene motivatamente discostare.

¹ Si richiama espressamente l'ipotesi agenzia, trovando particolarmente interessante la versione che la caratterizza come ufficio dell'ente dotato di particolare autonomia e snellezza piuttosto che ente dotato di personalità giuridica.

² Sono state previste condizioni particolarmente rigorose, traendo spunto dal rapporto Cottarelli sulle società partecipate in sede di spending review (rapporto 7 agosto 2014).

³ Si evidenzia anche in questa disposizione la rilevanza della pianificazione strategica.

⁴ Ineludibile oramai il riferimento a costi e prestazioni standard in caso di servizi pubblici.

⁵ La consultazione viene prevista in quanto questo tipo di servizi non si finanzia a tariffa ma viene sostenuto dalla collettività.

⁶ L'esperienza dimostra che è necessario coinvolgere il delegante nella scelta delle forme di esercizio della funzione.

¹ Il comma si coordina con gli artt 21, comma 1, lettera g) e 24, comma 4, lettera e) dello Statuto.

² La disposizione trae spunto dal rapporto Cottarelli sulle società partecipate in sede di spending review (rapporto 7 agosto 2014) e mira ad assicurare un sostegno procedimentale di carattere tecnico in ausilio alla scelta fiduciaria del nominante.

3. Le designazioni, le nomine e le revoche sono comunicate dal Sindaco al Consiglio metropolitano nella sua prima seduta utile.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 35

Principi e criteri organizzativi

1. Gli uffici e servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo apposito regolamento, ispirato a ¹principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia, flessibilità, economicità e valorizzazione delle relazioni sindacali, ²riservando all'organo di governo la definizione della macro organizzazione necessaria ad orientare l'azione strategica ed ai dirigenti la definizione di quella sottostante funzionale alla gestione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- la struttura amministrativa è configurata sulla base di apposito modello a ³matrice, che ne individua articolazione, principali funzioni e dotazione organica, con dimensionamento basato sulle competenze attribuite, nonché sulle risorse stanziare e sui piani, programmi, obiettivi e livelli di servizio ⁴deliberati;
 - la matrice organizzativa si articola in:
 - un ⁵Ufficio di Piano, dedicato a prevalenti attività di studio, consulenza, ricerca, direzione, supporto, programmazione, pianificazione e controllo, articolato in unità di secondo livello in base all'omogeneità delle competenze;
 - Aree funzionali, suddivise tra quelle con prevalenti funzioni di ⁶staff e quelle principalmente dedicate all'erogazione di servizi all'utenza (*line*), articolate, ove occorra, in unità di secondo livello contraddistinte da competenze più omogenee;
 - i dirigenti, nel rispetto degli indirizzi direzionali atti a garantire un assetto organizzativo complessivamente omogeneo, possono costituire unità di ⁷terzo livello, contraddistinte dalla specificità delle competenze e dei procedimenti di riferimento, con criteri sia funzionali, quali quelli per attività, che divisionali, quali quelli per territorio;
 - il costo complessivo delle Aree dedicate alle funzioni di *staff* deve tendere ad essere inferiore a quello complessivo dell'Ufficio di Piano più quello delle Aree dedicate di *line*;
 - l'attività dell'Ufficio di Piano è coordinata dal Direttore generale, con assunzione della responsabilità dei complessivi risultati. L'Ufficio di Piano può avere, in tutto od in parte, una propria dotazione organica, ⁸avvalersi, in tutto od in parte, di agenzie, società o altri enti controllati o convenzionati ⁹oppure del personale delle Aree, secondo le disposizioni del Direttore. Le unità di secondo livello all'interno dell'Ufficio di Piano sono affidate ai dirigenti, salvo quelle attribuite al Direttore, in quanto direttamente riferibili alle sue prerogative;

¹ La disposizione enuncia i principali principi e modelli organizzativi dell'ente, onde garantirne l'applicazione a prescindere dalle norme regolamentari, che hanno un livello di flessibilità invece elevatissimo (viene approvato dal Sindaco, ex art 24, comma 4, lettera b) dello Statuto). Ovviamente il confine di tale discriminazione è mobile a seconda della sensibilità di chi lo deve stabilire.

² La diversa competenza nella definizione tra macro e micro organizzazione è principio organizzativo desunto dal D.lgs n. 165/2001.

³ A "matrice" nel senso che su di un unico modello si sovrappongono più livelli organizzativi (le strutture, le funzioni, la dotazione...). Inoltre l'organizzazione a matrice si basa sulla suddivisione delle competenze introdotta dall'istituto dell'avvalimento. I singoli dipendenti vengono incaricati delle attività di Piano e dipendono dalla direzione. In parallelo alle attività di Piano, i medesimi svolgono la loro normale attività di line e dipendono, per questo, dal dirigente di linea.

⁴ Vedi collegamento con le attribuzioni del Sindaco ex art 24, comma 4, dello Statuto.

⁵ Trattasi di struttura principalmente vocata alla configurazione e gestione del Piano strategico di cui all'art 12 dello Statuto.

⁶ La disposizione prevede la suddivisione in base ai criteri oramai classici di staff e line. Ovviamente l'articolazione in Aree e la loro eventuale suddivisione in servizi sarà attuata dal Sindaco solo ove abbia un senso "strategico", cioè consenta di orientare le risorse, specie se scarse, a favore di determinate linee di azione programmatiche piuttosto che di altre. Laddove invece non vi siano tali convenienze, l'articolazione sarà lasciata ai dirigenti, che la disporranno in base a criteri di funzionalità operativa, attraverso le strutture di terzo livello.

⁷ La disposizione esplicita le attribuzioni dei dirigenti in tema di microrganizzazione. Ove il Sindaco non preveda, all'interno delle Aree, strutture di secondo livello, i dirigenti potranno pur sempre costituire quelle di terzo. Se invece il Sindaco prevede all'interno delle Aree strutture di secondo livello, i dirigenti potranno costituire quelle di terzo livello solo al loro interno.

⁸ L'avvalimento od il convenzionamento con strutture esterne può essere cruciale per risolvere le carenze strutturali della CM. Vedi anche l'art 30, comma 2, dello Statuto.

⁹ La disposizione prevede anche per l'Ufficio di Piano la possibilità di forme di avvalimento interno oltre che esterno.

- f. al medesimo dirigente possono essere affidate sia più Aree che uno o più servizi dell'Ufficio di Piano. ¹⁰La direzione di una Area comporta anche quella di tutti i servizi eventualmente previsti al suo interno;
- g. il ¹¹coordinamento tra le Aree e tra queste e l'Ufficio di Piano è garantito dal Direttore generale, con il supporto di apposito Comitato di coordinamento composto dai dirigenti. I dirigenti, invece, nel rapporto con i propri collaboratori, esercitano le proprie funzioni in base al principio ¹¹gerarchico;
- h. la dotazione organica è ¹²approvata, su proposta del Direttore generale, una volta vagliato l'effettivo fabbisogno stimato dai dirigenti di riferimento, ed è composta dai posti occupati dai dipendenti di ruolo e da quelli la cui copertura viene prevista nel triennio di riferimento dal piano del fabbisogno di personale, assistita dalle relative risorse finanziarie;
- i. I dipendenti esercitano la loro attività ispirandosi a valori di eticità, professionalità, orientamento al risultato piuttosto che al mero adempimento, e spirito di servizio nei confronti dei cittadini. Tali valori ¹³influenzano la loro selezione e valutazione premiale.

ART. 36 Segretario Generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco metropolitano, ¹anche in convenzione con il Comune capoluogo o altri Comuni del territorio metropolitano. La nomina, la revoca e la cessazione dell'incarico sono disciplinate dalla legge.
2. Il Segretario generale svolge ²compiti di collaborazione ed assistenza giuridica a favore degli organi della Città metropolitana, ed inoltre:
 - a. è responsabile del controllo di legittimità e regolarità amministrativa dei provvedimenti, salvo che il Sindaco metropolitano decida altrimenti;
 - b. è il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo che il Sindaco metropolitano decida altrimenti;
 - c. può essere incaricato della direzione delle strutture di *staff* aventi precipi compiti di consulenza ed assistenza amministrativa, di verifica e controllo;
 - d. svolge, inoltre, le funzioni che lo Statuto riconosce al Direttore generale, nel caso in cui questi non venga nominato, salvo che il Sindaco non decida di affidarle ad altro dirigente;
 - e. svolge, infine, tutte le altre funzioni, compatibili con il suo ruolo, che il Sindaco metropolitano ritenga di assegnargli.
3. Il Segretario generale, per l'esercizio delle proprie funzioni, può ³avvalersi di personale in dotazione alle Aree di staff, secondo quanto stabilito dal regolamento;
4. Il Sindaco metropolitano, su proposta del Segretario, nomina, tra i dirigenti di ruolo dell'ente, senza ulteriori compensi oltre a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria nel tempo vigente, un Vicesegretario vicario, onde supportare il titolare nelle sue funzioni e sostituirlo nei casi di assenza ed impedimento, ed un Vicesegretario supplente, in caso di assenza sia del titolare che del vicario.

¹⁰ La disposizione è essenziale per assicurare coerenza alla direzione delle Macrostrutture.

¹¹ La disposizione diversifica i modelli di relazioni organizzative (principio del coordinamento—principio gerarchico).

¹² La disposizione coordina le competenze del Sindaco (art. 24, comma 4, lettera b), quelle del direttore (art. 37) e quelle dei dirigenti (art. 38).

¹³ Le procedure selettive interne ed esterne, nonché il sistema di valutazione dell'ente dovranno tenere conto di tali valori. Vedi anche art. 38, comma 1.

¹ La possibilità di convenzionamento è dettata, oltre che da ragioni di economia, anche dalla circostanza che Sindaco del capoluogo e Sindaco metropolitano coincidono ed è stata ammessa di recente dal Ministero dell'Interno. Le funzioni del Segretario inoltre, a differenza di quelle del Direttore, sembrano essere compatibili con tale soluzione.

² Le caratteristiche delle figure del Segretario e del Direttore sono nettamente distinte. Vedi Successivo articolo.

³ La disposizione prevede forme di avvalimento interno.

ART. 37**Direttore generale**

1. Il Direttore generale viene nominato dal Sindaco metropolitano sulla base di curriculum attestante il possesso di comprovata attitudine manageriale e di conoscenze ed esperienze utili al coordinamento delle attività di ¹programmazione strategica.
2. Il Direttore viene prescelto attraverso procedura di pubblica evidenza e comparativa, anche se non concorsuale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ²incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro, collaborazione o consulenza.
3. Il contratto del Direttore si conclude di diritto alla scadenza del mandato del Sindaco metropolitano che lo ha nominato e prevede che possa da questi essere risolto in qualsiasi momento, ove valutati negativamente le sue prestazioni.
4. Il Direttore progetta il sistema della prestazione; configura, sulla base degli indirizzi del Sindaco metropolitano, gli indicatori e gli obiettivi strategici della ³prestazione organizzativa dell'Ente; nell'ambito delle sue competenze è responsabile del loro raggiungimento e, a tal fine, definisce gli indicatori e gli obiettivi operativi della ³prestazione individuale dei dirigenti ed assiste l'organismo indipendente di valutazione nella relativa validazione, monitoraggio e valutazione.
5. Il Direttore coordina la redazione, aggiornamento e realizzazione del Piano Strategico Triennale; verifica la coerenza del Piano territoriale generale e di tutta la pianificazione di settore con le linee programmatiche del Piano strategico; sovrintende alla regolazione e gestione dei servizi; assiste il Sindaco metropolitano nella configurazione del Documento Unico di Programmazione, dei bilanci, del Piano esecutivo di gestione e approva il Piano degli Obiettivi; è responsabile del controllo strategico, gestionale e di qualità dei servizi.
6. Il Direttore sovrintende alle funzioni dei dirigenti, ne indirizza e coordina l'azione, esercitando il potere sostitutivo in caso di mancata conclusione dei procedimenti. In caso di grave inerzia o inadempienza dei dirigenti, il Direttore esercita sia il potere di avocazione che quello di revoca in sede di autotutela, previa diffida a procedere e valutazione delle eventuali controdeduzioni.
7. Il Direttore è responsabile del complessivo ⁴benessere organizzativo all'interno dell'ente ed, allo scopo, svolge apposite indagini conoscitive ed emana direttive per orientare di conseguenza i dirigenti.

ART. 38**Dirigenti ed altri responsabili**

1. Ai dirigenti ed agli altri responsabili spettano le ¹funzioni riconosciute loro dalla legge e dai contratti di lavoro, le esercitano con alta professionalità, stile manageriale e sono responsabili del benessere organizzativo all'interno delle strutture loro affidate. Tali criteri ²orientano la loro selezione e valutazione premiale.
2. Il ³conferimento degli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione ed attributivi di responsabilità organizzative o provvedimentali avviene attraverso procedura di pubblica evidenza e comparativa, anche se

¹ Si richiedono competenze in tema di pianificazione strategica, considerato che questa sembra essere la funzione principale della Città metropolitana.

² Si richiede l'esclusività del rapporto, data l'importanza del ruolo.

³ La disposizione richiama il necessario collegamento tra performance organizzativa (cioè dell'Ente) ed il Piano Strategico. Recepisce la distinzione tra performance organizzativa (dell'Ente) rivolta ad obiettivi strategici (in termini di outcome) e performance individuale, connessa ad obiettivi operativi (in termini di output).

⁴ Per benessere organizzativo si intende comunemente la capacità dell'organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori per tutti i livelli e i ruoli. Studi e ricerche sulle organizzazioni hanno dimostrato che le strutture più efficienti sono quelle con dipendenti soddisfatti e un "clima interno" sereno e partecipativo. Vedi anche art 38, comma 1.

¹ Opera la riserva di legge. Norme di riferimento: T.U.EE.LL.; D.lgs 165, D.lgs 150 e CCNL di settore e categoria.

² Le procedure selettive interne ed esterne, nonché il sistema di valutazione dell'Ente dovranno tenere conto di tali valori. Vedi anche art 35, ultimo comma, lettera i.) e art 37, comma 7, dello Statuto.

³ Vedi connessione a competenze del Sindaco ex art 24, comma 4, lettera c). Gli incarichi attributivi di responsabilità organizzative o provvedimentali, pur soggiacendo ai medesimi principi, sono invece di competenza dei dirigenti.

non concorsuale, salvo diverse disposizioni di legge. All'atto del conferimento devono essere esplicitati i riferimenti ed i criteri utilizzati per la ⁴rotazione nell'incarico affidato, o, in caso di conferma, le motivazioni per cui non è stata applicata.

3. Gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione ed attributivi di alta professionalità, di responsabilità organizzative o provvedimentali sono conferiti in base a stretti criteri di competenza e professionalità, da correlare al contributo manageriale o specialistico del candidato rispetto agli obiettivi.
4. Gli incarichi dei dirigenti di ruolo scadono alla cessazione del Sindaco metropolitano che li ha conferiti, tuttavia proseguono in regime di ⁵proroga per i successivi 120 giorni, a meno che il Sindaco subentrante non decida altrimenti.
5. I dirigenti possono attribuire incarichi di responsabilità organizzativa, alta specializzazione o delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro e tenuto conto delle mansioni contrattualmente attribuibili, alcune delle loro attribuzioni. La delega può riguardare la mera firma, oppure funzioni od attività. Il regolamento disciplina le modalità di conferimento delle posizioni di responsabilità e l'attribuzione delle deleghe.
6. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, ⁶può avvenire mediante contratto tempo determinato, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39

Approvazione e revisione dello Statuto

1. Lo Statuto metropolitano è approvato nei modi di legge. Le sue modifiche sono approvate negli stessi modi, su ¹iniziativa:
 - a. del Sindaco metropolitano;
 - b. del Consiglio metropolitano;
 - c. dei Consigli dei Comuni rappresentanti almeno un terzo della popolazione del territorio metropolitano;
 - d. da almeno cittadini residenti nel territorio metropolitano, con le modalità previste dal regolamento sulla partecipazione.
2. Lo Statuto e le sue modifiche possono essere corredati da note esplicative e divulgative a favore di cittadini ed utenti.
3. Con lo stesso procedimento previsto per le sue modifiche, lo Statuto può essere integrato da appositi ²protocolli interpretativi od applicativi, che ne assumono la medesima valenza e cogenza.

⁴ La rotazione è prevista dal D.lgs 165 e dalla L. 190. Modalità di dettaglio potranno essere previste nel Piano di prevenzione della corruzione. L'obbligo espresso di motivazione rafforza la precettività della disposizione. I dirigenti a contratto scadono invece ex lege con il Sindaco. In tema di rotazione vedasi anche la Delibera ANAC n. 13 del 4 febbraio 2015.

⁵ La disposizione mira a garantire la continuità delle funzioni dirigenziali nelle more delle decisioni del nuovo Sindaco, cui viene lasciato un adeguato periodo di valutazione.

⁶ I contratti in questione possono essere stipulati solo se lo Statuto lo prevede espressamente. Vedi art 110 D.lgs 267/2000.

¹ Da distinguere l'iniziativa dalla proposta, che spetta ex lege al Consiglio (art 1, comma 8, L. n. 56).

² Sulla scorta della tradizione anglosassone.

4. La Città metropolitana adotta i regolamenti ed approva i piani previsti dallo Statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Nelle more, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti ed i piani già in vigore nella Provincia.
5. Entro quindici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Sindaco metropolitano promuove pubbliche consultazioni per verificarne lo stato di attuazione ed eventualmente modificarne od implementarne i contenuti.

ART. 40

Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, affisso all'albo pretorio on line della Città metropolitana ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line della Città metropolitana.
3. Una volta entrato in vigore, lo Statuto viene inviato ai Comuni della Città metropolitana, alle loro associazioni ed enti controllati e partecipati, per essere pubblicato nei rispettivi siti istituzionali.

**INTRODUZIONE AL FUNZIONIGRAMMA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

Alla riorganizzazione istituzionale rappresentata nella proposta statutaria che precede, si accompagna idealmente la conseguente possibile ristrutturazione funzionale ed organizzativa dell'Ente, formulata con altrettanta partecipazione della dirigenza della Provincia, ove ogni singolo apporto è stato considerato prezioso per una complessiva equilibrata mediazione.

Lo studio funzionale della proposta ha enucleato, in linea di massima, le funzioni fondamentali della Città metropolitana previste dalla L. 56, con in aggiunta quelle oggi esercitate su delega regionale, basandosi quindi sull'ultimo disegno di legge presentato in Osservatorio dall'assessore regionale. Non sono invece stati previsti i servizi corrispondenti a mercato del lavoro e polizia provinciale, in quanto l'ultima normativa ne ha confermato lo stralcio in corrispondenza della riforma dei relativi settori. Ovviamente, in sede di approvazione, il dettaglio delle funzioni dovrà essere curato con la precisione richiesta dalle necessità operative degli uffici e servizi.


Lo studio organizzativo si è basato sulla enucleazione della struttura direzionale, che dovrà essere poi governata in base a principi e criteri dedotti nel titolo VI dello Statuto proposto, e, nel dettaglio, dal futuro nuovo regolamento degli uffici e servizi. La soluzione ipotizzata mira ad un complessivo equilibrio e coerenza di responsabilità e carichi di lavoro, stimati avendo a riferimento l'attuale scenario istituzionale e di finanza pubblica. È chiaro che ulteriori cambiamenti, come pure una diversa "vision" del nuovo governo metropolitano, renderanno necessari diversi ed anche radicali riassetti.

Fissati gli elementi strutturali e funzionali della proposta, sarà possibile completarla individuando la dotazione delle risorse umane da assegnare alle singole partizioni strutturali, a seconda delle priorità che verranno riconosciute alle corrispondenti funzioni. Essendo tuttavia questo un tema ad alto contenuto discrezionale, viene rimesso alle prerogative dei nuovi amministratori metropolitani.

Funzionigramma della Città Metropolitana di Venezia

Staff
 Struttura

Line
 Funzioni



Area affari generali

- Servizio Segreteria: Supporto organi di governo e Segretario generale; elettorale;
- Servizio Relazioni esterne: U.R.P.;
- Servizi Ausiliari: Uscieri; autoparco; stamperia;
- Servizio contratti: Gare e contratti;

Stazione unica appaltante per i comuni; gestione e monitoraggio contratti di servizio, anche per conto dei comuni;

Area risorse umane

Trattamento giuridico-economico del personale; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari; formazione;

Assistenza ai comuni nell'ambito del trattamento giuridico ed economico del personale, mediante convenzione;

Area servizi legali

Rappresentanza e difesa giudiziale; consulenza giuridica e legale; negoziazione assistita; gestione sinistri e manleva assicurativa; conciliazione e contenzioso lavoro; compliance contravvenzioni;

Difesa giudiziale, assistenza giuridico legale, gestione sinistri e manleva assicurativa a favore dei comuni mediante convenzione;

UFFICIO DI PIANO
(Piano strategico triennale)

- Servizio Pianificazione infrastrutturale (Trasporti; banda larga; gas ed altre reti)
- Servizio Pianificazione della rete scolastica (Dimensionamento scolastico e offerta formativa)
- Servizio Pianificazione territoriale (Certificazioni autorizzazioni; pianificazione urbanistica)
- Servizio Pianificazione sostenibilità ambientale (Progettazione di azioni di sostenibilità ambientale)
- Servizio Direzione generale (Programmazione, organizzazione e controllo)
- Servizio Controllo di gestione (Controllo di gestione e supporto N.di V.)
- Servizio Politiche comunitarie (Ricerca e rendiconto fondi nazionali ed internazionali)
- Servizio studi e ricerche (Analisi e studio casi e modelli di sviluppo internazionali)

Area economico finanziaria

- Servizio bilancio (Bilanci, entrate, liquidazioni ed economato;)
- Servizio società partecipate (Indirizzo e controllo società ed enti partecipati;)

Area amministrazione digitale

- Servizio informatica: Rete e data center; soluzioni applicative; e- government e web; gestione HW; trasparenza; privacy;
- Servizio SITS: Sistema informativo territoriale e statistico;
- Servizio flussi documentali: Protocollo; archivio;

Promozione e coordinamento sistemi informatici metropolitani; open-data; raccolta, elaborazione dati ed assistenza ai comuni; servizi web;

Area sviluppo economico

- Servizio turismo: turismo; professioni turistiche, agri-ittiturismo;
- Servizio attività produttive: agricoltura; programmazione negoziata; SUAP;
- Servizio agricoltura, caccia e pesca: ambiti caccia; regolamentazione faunistico venatoria; pesca sportiva, professionale e acquacoltura; danni da fauna selvatica; licenze ed autorizzazioni;

Area sviluppo sociale

- Servizio cultura e sport: Musei e biblioteche; iniziative culturali, sportive e ricreative;
- Servizi sociali: Sostegno disabili sensoriali e minori riconosciuti da un genitore; trasporto scolastico disabili; piani di zona in collaborazione con i comuni; promozione pari opportunità nel territorio; tutela minoranze; associazioni e volontariato;

Area ambiente

- Servizio ambiente: Parchi, boschi, riserve e S.I.C.; difesa del suolo; risorse idriche ed energetiche; direttiva nitrati; rifiuti e discariche; emissioni in atmosfera; scarichi e depuratori; impianti energetici ed inquinamento luminoso; VAS, VIA, VInCA; geologia;
- Servizio protezione civile: Definizione ambiti; formazione e coordinamento volontariato; supporto emergenze;

Area formazione

- Servizio istruzione: Funzionamento Istituti e USR; tavolo interservizi; orientamento offerta formativa; autorizzazioni extrascolastiche;
- Servizio formazione prof.le: Gestione offerta formativa; interventi in ambito di formazione ed orientamento; gestione centri di formazione professionale;

Area mobilità

T.P.L. urbano ed extra urbano; controllo regolamenti comunali stipula e gestione contratti di servizio; esami ed abilitazioni professionali; vigilanza su autoscuole; deroghe distanze legali; autorizzazioni revisioni, trasporto per conto proprio; impianti carburanti; mobility management; educazione alla sicurezza strada

Area lavori pubblici

- Servizio viabilità: Costruzione manutenzione e gestione strade provinciali;
- Servizio edilizia: Costruzione manutenzione e gestione edifici provinciali;
- Servizio patrimonio: Concessioni, perizie, stime ed espropri;